

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 378

del 06/07/2018

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Rinnovo convenzione con l'Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, per lo svolgimento di attività di tirocinio a fini didattico-integrativi.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani

Dr.ssa Annamaria Indelicato

Dott.ssa Teresa Foini



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di percorsi didattici universitari e di tirocini formativi, e in particolare:

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, rubricato "Convenzioni per l'uso di strutture extra-universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92 e ss. mm. ii.;
- la Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18, rubricato "Tirocini formativi e di aggiornamento";
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196";
- il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L.R. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)", e ss. mm. ii.;
- la D.G.R. n. 7763 del 17.01.2018 recante i nuovi "Indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il Decreto D.G. Istruzione Formazione e Lavoro n. 6286 del 07.05.2018 recante disposizioni attuative in merito alla suddetta DGR n. 7763/2018;

Visti:

- i regolamenti aziendali per lo svolgimento dei tirocini e delle frequenze volontarie, adottati con Decreto D.G. ASL n. 634 del 18.12.2014;
- il "Codice di Comportamento dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brescia", adottato con Decreto D.G. ASL n. 69 del 05.02.2015;

Ricordato che:

- con Decreto D.G. ASL n. 148 del 06.03.2014 si era proceduto al rinnovo della convenzione con la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Milano per l'utilizzo di strutture extra-universitarie a fini didattico-formativi, convenzione che giungerà a scadenza al termine dell'anno accademico 2017/2018;
- in esecuzione della L.R. n. 23/2015 e della D.G.R. n. X/4468 del 10.12.2015, è stata costituita, a partire dal 01.01.2016, l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi già in capo alla ASL di Brescia;

Esaminata la richiesta pervenuta dalla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Milano in data 07.02.2018 (Recepim. Atti ATS prot. n. 0013870, pari data), per il rinnovo del suddetto accordo convenzionale;

Visti:

- il parere favorevole espresso, al riguardo, dal Direttore Sanitario con nota prot. n. 0016429 del 14.02.2018;
- la lettera di intenti prot. ATS n. 0027850 del 16.03.2018, con la quale il Direttore Sanitario ha manifestato all'Università degli Studi di Milano la disponibilità dell'Agenzia al rinnovo della convenzione in parola;

Dato atto che:



-
- con proprio Decreto n. 224 del 27.04.2018, si era disposto l'accoglimento della richiesta formulata dall'Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, per il rinnovo della convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio a fini didattico-integrativi, mediante approvazione di uno schema di convenzione condiviso tra le parti ed allegato al medesimo provvedimento;
 - il citato schema di accordo prevedeva, all'art. 9, che le coperture assicurative a favore degli specializzandi fossero garantite dall'Università;
 - a seguito di successivo confronto con l'Ateneo, è emerso che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 68 del 04.02.2015, recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", la copertura assicurativa degli specializzandi è posta in carico al soggetto ospitante, che deve provvedervi alle medesime condizioni previste per il proprio personale, in analogia con quanto già avviene per l'attività degli specializzandi in Medicina e Chirurgia, a norma del D.Lgs. n. 368 del 17.08.1999;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla modifica dello schema di convenzione di cui al proprio Decreto n. 224/2018, mediante approvazione di un nuovo schema di accordo che recepisce, all'art. 9, la disciplina normativa sopra richiamata in tema di garanzie assicurative;

Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto;

Dato atto che gli oneri relativi all'imposta di bollo, conseguenti alla stipula della convenzione, saranno assolti dall'Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di accogliere, per le motivazioni in premessa specificate, la richiesta formulata dall'Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, per il rinnovo della convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio a fini didattico-integrativi, mediante la approvazione del nuovo testo che - in sostituzione di quello di cui al precedente Decreto n. 224 del 27.04.2018 - si allega, in schema, al presente provvedimento, con la nuova formulazione dell'art. 9, relativo alle coperture assicurative, e senza ulteriori modifiche (Allegato A, composto di n. 12 pagine);
- b) di dare atto che la suddetta convenzione avrà durata pari a quella del corso di studio (quattro anni), a decorrere dalla data di sottoscrizione - fatta salva la necessità di garantire in ogni caso alla scadenza, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso - e sarà rinnovabile su richiesta della Scuola di Specializzazione dell'Università;
- c) di precisare che l'Agenzia si riserva comunque la facoltà di valutare, di volta in volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione dei singoli rapporti di tirocinio;
- d) di demandare la sottoscrizione della convenzione, per l'Agenzia, al Direttore del Servizio Affari Generali e Legali;
- e) di precisare che gli oneri relativi all'imposta di bollo saranno assolti dall'Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;



- f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA A.T.S. DI BRESCIA E L'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO PER LE ESIGENZE DIDATTICO-FORMATIVE
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA**

TRA

l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158 rappresentata dal Rettore Prof. Gianluca Vago, nato a Bovisio Masciago (MB) il 25.11.1960, domiciliato per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono (di seguito indicato Università)

E

l'Agenzia di Tutela della Salute A.T.S. di Brescia, con Sede legale in Brescia viale Duca degli Abruzzi n. 15 - C.F. 03436310175; di cui il Rappresentante Legale è il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/4615 del 19.12.2015, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano (di seguito indicato Ente convenzionato)

Visti:

- il D.M dell'01/08/2005 – Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il D.M. del 29/03/2006 – Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;
- la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 – *"T.U. delle leggi regionali in materia di sanità"*;
- il Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca del 10/6/2011;
- il Decreto Interministeriale n. 68 del 04/02/2015 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

Premesso che:

- l'art. 3 comma 3° del D.M. 01/08/2005 prevede che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo le definizioni dell'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del D. Lgs 368/99;
- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa al fine di potersi avvalere

delle attrezzature e servizi logistici extra-universitari poste a disposizione per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, degli specializzandi;

o l'Ente Convenzionato con nota del 06.11.2013 Prot. n. 0168122 ha manifestato l'interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale.

Viste le deliberazioni adottate dal:

- Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera in data 20.2.2018;
- Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 22.2.2018;
- Senato Accademico in data 13.3.2018;

**Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue:**

Art. 1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 (Finalità)

L'Ente Convenzionato consente all'Università degli Studi di Milano l'utilizzo delle strutture poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

L'Ente Convenzionato si riserva in ogni caso la facoltà di definire, in considerazione delle richieste pervenute, il numero di tirocinanti da accogliere, secondo le proprie esigenze istituzionali e la concreta possibilità.

Art. 3 (Impegni assunti dalla struttura convenzionata)

L'Ente Convenzionato per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione le strutture, i servizi logistici e il personale facenti capo al Servizio Farmaceutico specificati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

L'Ente assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione di garantire lo svolgimento delle prestazioni indicate all'allegato "A"; inoltre assume

l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione dello stesso, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 13 comma 2°.

L'Ente Convenzionato si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

Art. 4 (Impegni assunti dall'Università)

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture nelle quali avviene lo svolgimento delle prestazioni di cui all'allegato "A", unicamente per l'espletamento delle attività didattico-formative degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale.

Art. 5 (Attività formativa)

Ai sensi della vigente normativa la formazione specialistica degli specializzandi, nell'ambito della struttura convenzionata, comporta la partecipazione guidata e assistita a tutte le attività in essa espletate.

Le attività teoriche e pratiche si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici.

Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera è portato a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 6 (modalità e termini dell'attività formativa)

Gli specializzandi tenuti a frequentare le strutture afferenti al Servizio Farmaceutico poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, svolgeranno i previsti compiti secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria dell'Ente convenzionato, nonché con il responsabile del Servizio Farmaceutico del medesimo.

Il dirigente responsabile del Servizio Farmaceutico dell'Ente convenzionato, presso le cui strutture lo specializzando espleta le attività professionalizzanti previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far

controfirmare allo stesso, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività dallo stesso effettuate.

L'Ente Convenzionato consente agli specializzandi di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio, ove disponibile, e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione dell'Ente Convenzionato concorderà con l'Università il numero degli specializzandi che potranno frequentare le strutture del Servizio Farmaceutico.

Art. 7 (Nomina dei professori a contratto e dei tutori)

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con l'Ente convenzionato, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo l'Ente Convenzionato autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università.

Art. 8 (Oneri delle parti contraenti)

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente Convenzionato e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.

Art. 9 (Copertura assicurativa a carico dell'Ente convenzionato)

È a carico dell'Ente Convenzionato la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività svolta dagli specializzandi, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale secondo quanto disposto dall'art. 3 comma quarto del Decreto Interministeriale n. 68/2015.

Art. 10 (Prevenzione e Sicurezza)

Gli specializzandi, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute degli stessi, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

Gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

Art. 11 (Trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e dal Reg. U.E. n. 679/2016.

Le parti dichiarano di trattare i dati personali esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Gli specializzandi dell'Università potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività professionalizzanti e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio. A tal fine l'Ente Convenzionato autorizzerà i tirocinanti al trattamento dei dati nominandoli "incaricati esterni".

Art. 12 (Durata)

La presente convenzione entra in vigore al momento della sua sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 4 (quattro) anni; fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

La convenzione, alla sua scadenza, potrà essere rinnovata su richiesta del Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.

L'Ente si impegna a comunicare all'Università, a mezzo PEC almeno due mesi prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo.

Qualora non intervenga la comunicazione di cui al precedente comma, la presente convenzione cesserà i suoi effetti alla naturale scadenza, ovvero a conclusione dell'anno accademico in corso.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera le parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo.

Art. 13 (Recesso)

Le parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della scuola.

Art. 14 (Modifiche)

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 15 (Imposte)

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Allegato A - Tariffa parte I - articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'A.T.S., ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014.

L'Università, in qualità di controparte contraente pubblica, si impegna a corrispondere all'A.T.S. - entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo - un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

La presente convenzione è altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Per il "Soggetto Promotore"
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Firmato digitalmente
IL RETTORE
Prof. Gianluca Vago

Per il "Soggetto Ospitante"
ATS DI BRESCIA
Firmato digitalmente
Per delega del Direttore Generale
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott.ssa Lucia Branca Vergano

Allegati: **Allegato "A"** (Prestazioni/Attività Assistenziali svolte presso la struttura convenzionata)

ALLEGATO "A"

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
REQUISITI ASSISTENZIALI DELLA RETE FORMATIVA
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA**

Ente: **ATS BRESCIA**Struttura convenzionata: **SERVIZIO FARMACEUTICO**

Prestazioni/Attività Assistenziali svolte presso la struttura convenzionata

AREA TEMATICA	REQUISITI ASSISTENZIALI	INDICARE VOLUME ANNUO DELLA STRUTTURA Tra parentesi è riportato il volume annuo minimo *	INFORMAZIONI RICHIESTE
INFORMAZIONE	Interrogazione di fonti informative, banche dati e metanalisi	n. 350 ore (n 350 ore)	Elenco delle banche dati disponibili: Codifa, CFT, Farmaimaging, Farmavision, PT, File F.
	Attività di informazione passiva (aggiornamento)	n. 300 ore (n 350 ore)	Valore complessivo delle ore dedicate alla informazione passiva (compresa ECM) dai farmacisti della struttura
	Partecipazione a progetti con la produzione di testi rivolti a sanitari o pazienti *	n. 6 (n 6 pubblicazioni)	Specificare pubblicazioni. Fare riferimento anche a pubblicazioni interne quali ad esempio: PTO alle dimissioni, Linee Guida, Procedure/Istruzioni Operative, PDTA
FARMACO E DISPOSITIVO VIGILANZA	Monitoraggio di reazioni avverse da farmaci e da utilizzo di dispositivi medici	n. 400 ore (n 600 ore)	Ore dedicate alla sensibilizzazione degli operatori sanitari in merito alla problematica delle ADR
	Gestione dei flussi informativi di farmacovigilanza	n. 300 ore (n 350 ore)	Specificare se la responsabilità locale della F.V. è della

			farmacia e se nei flussi indicati sono ricompresi quelli riferiti alla vigilanza sui dispositivi medici
	Produzione di reports informativi di feed-back destinati ai medici	n. 20 (n 12 report)	Esempio di report informativo inviato ai medici (sono da considerarsi anche le comunicazioni a medici e sanitari relative a feed back di segnalazioni di farmacovigilanza e vigilanza su dispositivi, anche riferite a comunicazioni AIFA)
	Partecipazione allo sviluppo di progetti di farmacovigilanza attiva	n. 1 (n 3 progetti)	Titolo dei progetti (si devono considerare anche progetti locali, tesi o borse di studio attinenti o registri osservazionali)
	Partecipazione ad interventi di vigilanza ispettiva nell'armadio farmaceutico di reparto	n. // (n 33 ispezioni)	Numero di ispezioni effettuate nell'anno precedente o altre forme di verifica tramite auto ispezione
AREA GESTIONALE E GOVERNO CLINICO	Partecipazione alla predisposizione di capitolati tecnici per l'acquisizione dei materiali sanitari	n. // (n 13 capitolati)	Capitolati tecnici predisposti mediamente all'anno negli ultimi anni
	Partecipazione alla gestione del Prontuario Terapeutico e del Repertorio dei dispositivi medici	n... // ore (n 1200 ore)	Ore dedicate nella struttura per la gestione del PT (aggiornamento, revisione, informazione ai sanitari sui farmaci in uso in ospedale)
	Partecipazione a riunioni della commissione terapeutica locale	n. // (n 9 riunioni)	Riunioni effettuate nell'anno per la gestione del PT, considerando anche quelle dei gruppi di lavoro specialistici (altre Commissioni interne)
	Gestione dei farmaci stupefacenti e psicotropi	n. // ore (n 700 ore)	Ore dedicate nella struttura per tutto quanto riguarda l'approvvigionamento, la gestione ed

			erogazione di farmaci stupefacenti e psicotropi
	Analisi delle prescrizioni farmaceutiche ed elaborazione di report	n. 4 (n 10 elaborazioni /report)	Elencare le tipologie di report ed analisi effettuate descrivendone il contenuto
MANAGEMENT	Attività di contabilità direzionale per centri di costo	n. // ore (n 300 ore)	Ore dedicate nella struttura per attività di contabilità direzionale (p.es. valutazione consumi ospedalieri/dipartimentali/di reparto o file F)
	Attività di programmazione e pianificazione del budget aziendale	n. // ore (n 300 ore)	Allegare esempio di scheda budget o prospetto consumi per Conto economico o Centri di costo
SPERIMENTAZIONE CLINICA	Valutazione di protocolli di sperimentazione	n. // (n 166 protocolli)	N° di protocolli presentati presso la struttura facendo riferimento anche ai relativi emendamenti
	Partecipazione a riunioni di un comitato etico locale	n. // (n 15 riunioni)	In considerazione della recente normativa e del nuovo assetto dei Comitati Etici, si devono intendere anche le riunioni di pre-istruttoria che si svolgono presso le segreterie/strutture afferenti.
	Gestione di campioni sperimentali	n. // (n 16)	N° sperimentazioni per le quali nell'ultimo anno sono stati gestiti campioni sperimentali (specificare se gestione in transito o per paziente)
	Verifica di Good Clinical Practices	n. // (n 3 verifiche)	Verifiche di GCP effettuate nell'anno considerando anche le verifiche fatte in collaborazione con monitor o auditor
	Produzione di report di attività di un comitato etico	n. // (n 3 report)	Specificare se la Farmacia ha la responsabilità della

			segreteria del CE. Si intendono i verbali del CE, di altre riunioni svolte presso le segreterie/strutture afferenti o report di attività relative al CE
	Partecipazione a studi multicentrici	n. // (n 3 studi)	Partecipazione attiva o gestione del farmaco per studi multicentrici (indicare un esempio)
PRODUZIONE MEDICINALI E TERAPIE PERSONALIZ- ZATE	Produzione di preparati magistrali e officinali non sterili	n..... (n 700 preparazioni)	N° medio di lotti di preparazioni (anche ripartizioni) per anno considerando anche la produzione d'aria
	Produzione di preparati magistrali sterili	n. // (n 700 preparazioni)	N° medio di preparazioni per anno
	Documentazione processi di produzione dei medicinali	n. // (n 300 fogli di lavorazione ogni preparazione diversa vale per 1)	Esempio di foglio di lavorazione e di procedura operativa
	Controlli su ambienti, attrezzature e operazioni di preparazione	n. // (n 60 controlli)	Tipologia dei controlli effettuati sia su preparati sterili che non sterili (p.es. taratura strumenti, controllo aria, controlli microbiologici, controlli visivi sacche, controllo foglio lavorazione e controllo etichette)
	Attività di monitoraggio dei pazienti trattati con terapie personalizzate	n. // (n 160 terapie personalizzate)	Elencare le tipologie di terapie personalizzate (anche quelle con richiesta motivata interna) normalmente sottoposte a monitoraggio e i controlli effettuati sulle terapie
	Elaborazione di reports di analisi di pazienti trattati con terapie personalizzate	n. // (n 10 report)	Esempio di report delle attività di monitoraggio

			effettuata (p.es. schede di monitoraggio AIFA o altre elaborazioni locali di terapie personalizzate con richiesta motivata)
	Attività di erogazione agli utenti del SSN di medicinali e altro materiale sanitario	n. // ore (n 900 ore)	Ore dedicate nella struttura alla dispensazione dei farmaci e altro materiale sanitario (vale sia per ATS che per ASST)
	Monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva della spesa farmaceutica	n. 450 ore (n 900 ore)	Ore dedicata al monitoraggio delle prescrizioni (vale sia per ATS che per ASST)
	Controlli sulle prestazioni rese dalle farmacie aperte al pubblico, in regime convenzionale SSN	n. 300 ore (n 300 ore)	Controlli effettuati nell'anno
	Partecipazione a riunioni di commissioni e/o gruppi di lavoro interdisciplinari	n. 15 (n 10 riunioni)	Riunioni interdisciplinari effettuate nell'anno
FARMACEUTICA TERRITORIALE (da compilare esclusivamente a cura delle A.T.S.)	Analisi di atti amministrativi per farmacie e distribuzione all'ingrosso di medicinali	n. 1000 ore (n 150 ore)	Ore dedicate a questa attività
	Monitoraggio dei dati di prescrizione attraverso l'interrogazione di banche dati	n. 450 ore (n 900 ore)	Ore dedicata all'analisi dei dati amministrativi di prescrizione
	Partecipazione a interventi di vigilanza ispettiva, inerenti il servizio prestato dalle farmacie aperte al pubblico e da grossisti e depositari	n. 170 (n 30)	Ispesioni effettuate nell'anno

(*) Il volume annuo indicato nella presente tabella è da considerarsi il volume minimo necessario per poter garantire tutto il percorso formativo di uno specializzando da distribuire negli anni in funzione del piano formativo stabilito dal DM del 29 marzo 2006. L'indicazione di volumi inferiori non consente di garantire, per quella specifica area tematica, un tirocinio annuo completo e pertanto necessita l'assegnazione del tirocinio anche presso un'altra struttura.

Numero farmacisti strutturati operanti nella struttura: n. 4